RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 84/85 *

I — Contesto normativo generale ed esposizione degli antefatti

1. *Contesto normativo generale della controversia*

L'art. 123 del trattato CEE contempla l'istituzione di un Fondo sociale europeo (in prosieguo: il « Fondo ») il cui compito, in base a tale norma, è quello « di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori ». A norma dell'art. 124 del trattato, l'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione, assistita in tale compito da un comitato consultivo. Ai sensi dell'art. 126, il Consiglio può disporre, a certe condizioni, che « non siano più concessi, in tutto o in parte, i contributi di cui all'articolo 125 » e « determinare i nuovi compiti che possono essere affidati al Fondo nel quadro del suo mandato, qual è definito dall'art. 123 ». L'art. 127 attribuisce al Consiglio il compito di « fissare le disposizioni regolamentari necessarie all'applicazione degli artt. da 124 a 126 inclusi », ivi comprese le modalità relative alle condizioni per la concessione del contributo del Fondo a norma dell'art. 125.

A tal fine, il Consiglio adottava la decisione (CEE) 17 ottobre 1983, n. 83/516, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38), a norma del quale il Fondo favorisce l'attuazione di politiche intese, da un lato, a fornire alla manodopera le qualifiche professionali necessarie e, dall'altro, a sviluppare le possibilità occupazionali (art. 1, n. 1). L'art. 3, n. 1, recita:

« Il contributo del Fondo può essere concesso a favore di azioni realizzate nell'ambito della politica del mercato del lavoro degli Stati membri. Tali azioni comprendono in particolare quelle destinate a migliorare le possibilità di occupazione per i giovani, specialmente con misure di formazione professionale dopo la conclusione della scuola dell'obbligo ».

Giusta l'art. 4, n. 1, il contributo del Fondo può essere concesso in primo luogo per favorire l'occupazione dei giovani di età inferiore a 25 anni. Il contributo del Fondo è in generale concesso nella proporzione del 50% delle spese imputabili (art. 5, n. 1) e in importi forfettari (art. 5, n. 4). A norma dell'art. 6, n. 1, la Commissione adotta, entro il 1° maggio di ogni anno e per i tre esercizi successivi,

« (...) gli orientamenti per la gestione del Fondo destinati a determinare le azioni rispondenti alle priorità comunitarie definite dal Consiglio e, in particolare, ai programmi d'azione nel settore dell'occupazione e della formazione professionale ».

In applicazione della decisione n. 83/516/CEE, il Consiglio emanava il regolamento (CEE) 17 ottobre 1983, n. 2950/83 (GU L 289, pag. 1). A norma dell'art. 1 di tale regolamento, possono beneficiare del contributo del Fondo le spese destinate a coprire, inter alia, il versamento di provvidenze in favore di giovani di età inferiore a 25 anni in cerca di lavoro e di disoccupati di lunga durata. Si tratta di provvidenze per l'assunzione in posti di lavoro supplementari o l'occupazione in progetti volti a creare posti di lavoro supplementari che rispon-

* Lingua processuale: l'inglese.

dano ad esigenze di utilità collettiva. Dette provvidenze vengono erogate limitatamente a un periodo massimo di dodici mesi per persona.

L'art. 2 del predetto regolamento stabilisce che per tali spese il contributo del Fondo è concesso nei limiti del 15% del salario medio lordo dei lavoratori dell'industria dello Stato membro interessato. Ai sensi del n. 2 di questo articolo,

« entro il 1° agosto di ogni anno la Commissione stabilisce gli importi del contributo da accordare nell'esercizio successivo, per persona e per unità di tempo, per ciascuno Stato membro, e li pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ».

Sulla base dei summenzionati provvedimenti del Consiglio, la Commissione, con decisione 30 novembre 1983, n. 83/621/CEE (GU L 350, pag. 25), fissava gli importi dei contributi erogati dal Fondo per le provvidenze, per l'assunzione e per l'occupazione, per l'esercizio 1984, per persona e per settimana, relativamente a ciascuno Stato membro. L'importo corrispondente per il Regno Unito era pari a 19,50 UKL.

In applicazione dell'art. 6, n. 1, della precitata decisione del Consiglio n. 83/516/CEE, la Commissione pubblicava il 10 gennaio 1984, i propri orientamenti relativi agli esercizi 1984-1986 (GU C 5, pag. 2).

2. *Gli antefatti*

Il Regno Unito presentava le proprie domande, relative alle spese da effettuare nel 1984, il 13 marzo 1984, giusta quanto disposto dall'art. 4, n. 1, e dall'art. 10, n. 4, del regolamento n. 2950/83. Il principale progetto per la creazione di posti di lavoro nel Regno Unito, in grado di beneficiare del contributo del Fondo, era rappresentato dal « Community Programme » (programma di solidarietà), gestito dalla « Manpower Services Commission » (in prosieguo: « MSC »). Questo programma era stato concepito per la creazione di posti di lavoro supplementari e temporanei, a tempo pieno e a tempo parziale, per permettere così a disoccupati di lunga durata e a giovani disoccupati di età inferiore a 25 anni di lavorare al servizio della comunità locale. Le richieste del Regno Unito riguardavano inoltre progetti analoghi gestiti dalle autorità locali. In seguito all'esame effettuato nel giugno 1984 dal comitato consultivo su queste richieste e su quelle presentate da altri Stati membri per l'anno 1984, il 23 luglio 1984 la Commissione decideva in merito alla maggior parte di esse. Tale decisione, recante il n. C (84) 1076, non veniva pubblicata, bensì notificata agli Stati membri nell'agosto 1984. Essa conteneva un solo articolo in grado di produrre effetti giuridici, seguito da decisioni individuali di notevole ampiezza. Queste ultime erano integrate da una nota così formulata:

« Nella misura in cui taluni di questi importi riguardano azioni di assunzione o di occupazione, in conformità alla decisione della Commissione 30 novembre 1983, n. 83/621/CEE, e qualora non sia stato definito allo stato attuale il numero di ore di lavoro prestate per settimana, tali importi s'intendono calcolati in base a posti di lavoro occupati a tempo pieno. In caso di posti di lavoro occupati a tempo parziale, gli importi verranno ridotti al momento del pagamento, in proporzione al numero di ore settimanali di lavoro effettivo ».

Avuta conoscenza di questa decisione, il Ministero britannico del lavoro si rivolgeva alla Commissione lamentando il fatto che non vi fossero state incluse talune richieste del Regno Unito, in particolare l'aiuto al programma di solidarietà MSC in favore dei giovani di età inferiore a 25 anni, e contestando la decisione relativa al lavoro a tempo parziale. Tale reclamo era seguito da

uno scambio di corrispondenza tra Ministero e Commissione, e dalla presentazione delle richieste relative all'anno 1985, da presentarsi entro il 21 ottobre 1984.

Il 19 dicembre 1984 la Commissione adottava, in sostituzione di quella già citata del 23 luglio 1984, una nuova decisione, recante il n. C(84) 1941, la cui motivazione conteneva il seguente punto:

« considerando che è necessario ricalcolare le provvidenze a favore dell'occupazione sia per le azioni a metà tempo che per quelle a favore di lavoratori indipendenti e che tale nuovo calcolo produrrà nuove disponibilità (...) ».

Detta decisione comprendeva anche l'aiuto al programma di solidarietà MSC in favore di giovani di età inferiore a 25 anni (che la decisione 23 luglio 1984 n. C(84) 1076 non prendeva in considerazione) nonché l'aiuto per progetti analoghi per i giovani gestiti dalle autorità locali, ma respingeva in quanto non ammissibili determinate parti di questi programmi, per un importo totale pari a 13 083 004 UKL.

La decisione 19 dicembre 1984, n. C(84) 1941, recava inoltre una versione rivista della nota sulle riduzioni applicate ai posti di lavoro a tempo parziale, avente il seguente tenore:

« Qualora alcuni di tali importi si riferiscano ad operazioni di aiuti all'assunzione ed all'occupazione e rientrino nel campo di applicazione della decisione n. 83/621/CEE del 30 novembre 1983, l'importo forfettario previsto viene applicato ad un posto di lavoro a tempo pieno.

Nel caso di posti di lavoro a metà tempo, l'importo forfettario viene dimezzato ».

Successivamente, la Commissione inviava agli Stati membri un quadro riepilogativo degli importi considerati in questa decisione, con il titolo di « Allegato alla decisione della Commissione 19 dicembre 1984, n. C(84) 1941 ».

Sul frontespizio di quest'ultimo figurava la seguente nota:

« *NB:* questa decisione modifica e sostituisce tutte le decisioni anteriori relative all'esercizio 1984 ».

La Commissione inoltre inviava delle note al comitato consultivo e al governo del Regno Unito, rispettivamente il 19 e il 21 dicembre 1984, in cui tra l'altro veniva chiarito il metodo di calcolo dell'importo dell'aiuto per posti di lavoro a tempo parziale. Una nota analoga era stata inviata al governo irlandese. Le note indirizzate ai due governi non sono state pubblicate.

Per quel che riguarda l'esercizio 1985, la Commissione, con decisione 27 luglio 1984, n. 84/429/CEE, pubblicata l'11 settembre 1984 (GU L 241, pag. 23), ha fissato gli importi del contributo per ciascuno Stato membro, tra cui quello per il Regno Unito, dell'ammontare di 20,75 UKL. L'art. 2 di questa decisione conteneva una disposizione, non figurante nella decisione n. 83/621/CEE, del seguente tenore:

« Gli importi di cui all'art. 1 concernono le azioni in materia di assunzione e occupazione relative a posti di lavoro occupati a tempo pieno. In caso di posti di lavoro occupati a tempo parziale, gli importi sono calcolati in proporzione al numero di ore prestate, sulla base di 40 ore settimanali ».

II — Fase scritta del procedimento e conclusioni delle parti

Con atto depositato in cancelleria il 2 aprile 1985, il Regno Unito ha proposto alla Corte il presente ricorso.

La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Il *governo del Regno Unito* conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione della Commissione (CEE) 19 dicembre 1984, n. C(84) 1941, nella parte in cui essa dispone la riduzione di 13 083 004 UKL degli aiuti concessi dal Fondo sociale europeo al Regno Unito nell'ambito di provvedimenti a favore dei giovani di età inferiore a 25 anni

— porre le spese processuali a carico della Commissione.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso infondato;

— porre le spese a carico del Regno Unito.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

A sostegno delle proprie conclusioni, il *governo del Regno Unito* deduce i sette mezzi seguenti:

— La decisione ha modificato con efficacia retroattiva i criteri di assegnazione del contributo del Fondo, arrecando in tal modo pregiudizio ai diritti e al legittimo affidamento del Regno Unito.

— Adottando questa decisione, la Commissione ha trasgredito il principio della certezza del diritto.

— La regola stabilita dalla Commissione per il calcolo degli aiuti di cui è causa e il modo della sua adozione ed applicazione sono incompatibili con il principio di tutela del legittimo affidamento.

— La Commissione non ha richiesto il parere del comitato consultivo istituito dall'art. 124 del trattato CEE.

— Nessuna delle decisioni adottate dalla Commissione risponde ai requisiti di forma e nessuna di esse può essere considerata produttiva di effetti giuridici.

— Le riduzioni operate dalla decisione 19 dicembre 1984, n. C(84) 1941, non sono assolutamente conformi al tenore dell'allegato a questa decisione relativo ai posti di lavoro a tempo parziale.

— Nessuna delle decisioni adottate dalla Commissione in materia di posti di lavoro a tempo parziale è motivata, o motivata a sufficienza, in contrasto con l'art. 190 del trattato.

Per contro, la *Commissione* contesta in ogni punto gli argomenti esposti nelle difese del governo britannico e le conclusioni ivi espresse.

In ordine ai mezzi suddetti, il governo britannico e la Commissione adducono i seguenti argomenti:

1. *Applicazione retroattiva di un nuovo criterio gestionale*

Il *governo britannico* sostiene che la decisione impugnata ha accolto un'interpretazione del termine « settimana » che, nel contesto della normativa da applicare alle azioni del Fondo, è giuridicamente erronea. Fissando, con la decisione 30 novembre 1983, n. 83/621/CEE, gli importi del contributo del Fondo per l'esercizio *1984* per persona e per *unità di tempo*, la Commissione non poteva intendere il termine « settimana » nel senso di settimana di lavoro a tempo pieno. In questo contesto, invece, tale parola dev'essere impiegata semplicemente per definire un'unità di tempo, senza tener

conto del numero delle ore prestate. Ne consegue che non dovevano essere apportate riduzioni all'importo dell'aiuto per i posti di lavoro a tempo parziale. Tale interpretazione è avvalorata dal fatto che una definizione del termine « settimana » come comprendente 40 ore è stata adottata solo per l'esercizio 1985 nella decisione 27 luglio 1984, n. 84/429/CEE, e che in quest'ultima sono state espressamente disposte delle riduzioni proporzionali per i posti di lavoro a tempo parziale.

Tanto le norme da applicare quanto la prassi amministrativa del Fondo non consentivano al Regno Unito di dare per scontata l'interpretazione data dalla Commissione prima che quest'ultima avesse aggiunto alla decisione impugnata la predetta nota. Tuttavia, anche se la Commissione avesse potuto adottare il metodo che ha preteso di aver adottato, ossia quello secondo cui gli importi fissati si applicano solo con riferimento alla settimana di lavoro a tempo pieno e secondo cui per la settimana di lavoro a tempo parziale vengono effettuate proporzionalmente delle riduzioni, essa non avrebbe potuto procedervi con *efficacia retroattiva.* A tal proposito, il governo britannico richiama la giurisprudenza della Corte sulla tutela del legittimo affidamento, in particolare le sentenze 25 gennaio 1979 (cause 98/78, Racke/Hauptzollamt Mainz, Racc. 1979, pag. 69, e 99/78, Decker/Hauptzollamt Landau, Racc. 1979, pag. 101) e 30 settembre 1982 (causa 114/81, Tunnel Refineries Ltd/Consiglio, Racc. 1982, pag. 3189).

Secondo il governo britannico, tanto la formulazione letterale della nota della Commissione del 19 dicembre 1984, quanto il rapporto tra le decisioni nn. 84/429/CEE e 83/621/CEE dimostrano che la norma in materia di lavoro a tempo parziale che la Commissione ha preteso di adottare per l'esercizio 1984 costituiva una deroga alla prassi precedentemente adottata e che a tutti gli effetti essa è apparsa per la prima volta soltanto nella decisione relativa all'anno 1985. Il Regno Unito fa rilevare che le domande da esso presentate non operavano alcuna distinzione tra i posti di lavoro a tempo pieno e quelli a tempo parziale, e che la norma in oggetto non aveva ancora trovato applicazione per le domande approvate nel luglio 1984. La Commissione aveva sollevato il problema per la prima volta solo dopo la riunione del comitato consultivo (peraltro mai consultato su questo problema). La stessa Commissione non è pervenuta a una soluzione definitiva prima del dicembre 1984 e ha ancora avuto dubbi in ordine alla sua applicazione.

Il governo britannico mette in evidenza il fatto che esso non contesta il principio delle riduzioni per il lavoro a tempo parziale, bensì soltanto il modo, a suo parere illegittimo, con cui sono state poste in essere le riduzioni nel 1984. Esso riconosce invece la legittimità della decisione relativa all'esercizio 1985.

Infine, il governo britannico contesta che sia stato il suo stesso comportamento ad indurre la Commissione a precisare espressamente quanto essa aveva in precedenza ritenuto evidente. Infatti, esso non avrebbe avuto alcuna conoscenza della riduzione decisa per il lavoro a tempo parziale, fino alla recezione della decisione della Commissione 23 luglio 1984 avvenuta nell'agosto 1984, cioè dopo che era stata adottata la decisione n. 84/429/CEE. I dati relativi al numero di ore lavorate non sono mai stati usati per determinare l'importo del contributo per un progetto e per ridurre i versamenti da parte del Fondo in ragione del lavoro a tempo parziale. La Commissione non ha indicato un solo esempio di riduzione operata per questo motivo e non può quindi provare la sua tesi.

Secondo la *Commissione,* non può parlarsi di retroattività, né di pregiudizio arrecato ai

diritti e alle legittime aspettative del Regno Unito poiché la norma da applicare al lavoro a tempo parziale non è affatto nuova. Sul piano dei fatti, la Commissione contesta l'affermazione secondo cui anteriormente alla decisione impugnata, l'importo del contributo del Fondo è sempre stato calcolato indipendentemente dalle ore lavorate. In realtà, l'art. 1, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 3039/78 (GU L 361, pag. 3), il cui tenore è analogo a quello dell'art. 2 del già citato regolamento del Consiglio n. 2950/83, nonché quest'ultima norma sono stati sempre interpretati nel senso che il contributo è proporzionale alle ore lavorate.

Le richieste inoltrate al Fondo dovevano precisare, sia prima del 23 ottobre 1983 che in base al nuovo formulario in vigore a partire dal 1° gennaio 1984 ai sensi della decisione della Commissione n. 83/673/CEE, il numero delle ore lavorate. A norma dell'art. 2 della decisione n. 84/429/CEE, il cui senso era assolutamente inequivocabile, per ogni ora di lavoro al disotto delle 40 ore settimanali sarebbe stata effettuata una riduzione pari a 1/40, considerata la durata media settimanale del lavoro nei vari Stati membri (pari a 40 ore settimanali).

Per quanto riguarda le riduzioni, la Commissione precisa che in considerazione della sproporzione permanente tra l'ammontare delle richieste di contributo presentate e gli stanziamenti disponibili, essa aveva dovuto stabilire una graduatoria di precedenze per ricorrere al Fondo. Così, il 75% delle risorse del Fondo, in forza della decisione n. 83/516/CEE, viene attualmente riservato a progetti a favore dei giovani di età inferiore a 25 anni. L'obiettivo di impiegare limitate risorse nel modo più efficace ha indotto la Commissione a ridurre i contributi per le attività a tempo parziale.

Contrariamente a quanto suppone il governo britannico, il contributo erogato dal Fondo non corrisponde automaticamente alla partecipazione finanziaria dei poteri pubblici nazionali. La Commissione dispone invece di un certo potere discrezionale riguardo alla gestione ottimale del Fondo. A parte un anticipo pari al 50% versato immediatamente alla presentazione di una richiesta nel caso di progetti esistenti, il saldo viene versato soltanto al momento della ricezione di una richiesta finale di contributo, accompagnata da una relazione particolareggiata sull'azione considerata, giusta quanto dispone l'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83. Ne consegue che solo dopo aver ricevuto questa relazione (con l'indicazione del numero totale delle ore di lavoro effettivo) diviene possibile il calcolo dell'importo esatto delle spese imputabili. Prima di detto calcolo, il governo britannico non poteva legittimamente fare assegnamento sul fatto che alla fine gli sarebbe stato versato un determinato importo.

La Commissione respinge in particolare l'affermazione del governo britannico secondo cui la decisione impugnata ha introdotto una regola del tutto nuova per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale. L'indicazione del numero di ore lavorate era stata sempre richiesta nei formulari di domanda di contributo del Fondo, compresi i formulari prescritti dalla decisione n. 84/673/CEE per l'esercizio 1984. Esprimendo, nella decisione n. C(84) 1076, il suo intendimento di effettuare riduzioni al momento del versamento, e sostituendo questa decisione con la decisione impugnata, la Commissione si è limitata a confermare la sua prassi precedente. La disposizione della decisione n. 84/429/CEE che contiene per la prima volta in modo espresso la regola della riduzione proporzionale per il lavoro a tempo parziale, non vi è stata inserita al fine di apportare una modifica sostanziale, bensì solo al fine di dissipare eventuali dubbi, suscitati dall'atteggiamento del governo britannico.

A sostegno della sua interpretazione, la Commissione fa inoltre riferimento al fatto che a norma dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2950/83 il contributo del Fondo è determinato in una percentuale forfettaria del salario medio lordo nell'industria dello Stato membro interessato. Adottando questo metodo di calcolo, il Consiglio intendeva collegare tale somma ai proventi reali, che sono proporzionali al numero di ore lavorate. Secondo la Commissione, il metodo di calcolo consiste nel considerare i proventi medi orari lordi in ciascuno Stato membro e moltiplicarli col tempo medio settimanale di lavoro, onde ricavare i proventi medi settimanali (si vedano il prospetto di cui all'allegato 2 del controricorso e le spiegazioni fornite nell'allegato della controreplica). Poiché il tempo medio settimanale di lavoro negli Stati membri è pari a circa 40 ore, tale cifra verrà impiegata nel computo dei versamenti proporzionali. Il Regno Unito era a conoscenza di questo metodo di calcolo almeno dal settembre 1983, cioè dalla ricezione del documento di lavoro della Commissione del 26 settembre 1983 (allegato 2 del controricorso). Lo stesso non ha contestato né questo metodo né i calcoli della Commissione per il 1984 o per il 1985, contenuti nelle decisioni n. 83/621/CEE e n. 84/429/CEE. Ne consegue che esso non può ora asserire che il numero di ore lavorate è irrilevante per il computo del contributo del Fondo.

Per quel che riguarda la sua nota del 19 dicembre 1984, la Commissione afferma che la stessa aveva la sola funzione di precisare la sfera di efficacia della decisione impugnata e di richiamare la precedente prassi. Pur non avendo operato riduzioni proporzionali nella decisione 23 luglio 1984, n. C (84) 1076, essa vi ha però chiaramente preannunciato che riduzioni del genere sarebbero state applicate al momento del versamento. Per quanto riguarda la sua nota 21 dicembre 1984, la Commissione fa rilevare, inoltre, che gli altri Stati membri ne hanno nel frattempo richiesto una copia. Essa sostiene che solo di recente gli Stati membri hanno cominciato a presentare al Fondo progetti riguardanti posti di lavoro a tempo parziale. Ciò spiegherebbe altresì il motivo per cui la Commissione non ha a disposizione numerosi esempi di applicazione della regola delle riduzioni. (Nell'allegato della controreplica è spiegato dettagliatamente l'esempio citato nel controricorso).

2. *Violazione del principio della certezza del diritto*

Il *governo britannico* sostiene che con l'adozione della norma sui posti di lavoro a tempo parziale la Commissione ha trasgredito tale principio, in quanto è divenuto impossibile per gli Stati membri prevedere la portata dei loro diritti all'intervento del Fondo. Tale incertezza si è mantenuta fino al gennaio 1985, cioè anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle richieste per il 1985.

A tal proposito, il governo britannico richiama l'importanza, secondo la giurisprudenza della Corte, del principio della certezza del diritto nel contesto delle azioni svolte dal Fondo, soprattutto nel caso in cui un provvedimento possa risolversi nel privare uno Stato membro di un aiuto finanziario cui ha diritto (sentenza 26 maggio 1982, Repubblica federale di Germania e Bundesanstalt für Arbeit/Commissione, causa 44/81, Racc. pag. 1855, in particolare pag. 1877).

Il Regno Unito, pur riconoscendo che è inevitabile una certa incertezza sull'importo effettivo da corrispondere, sostiene che ciò non può verificarsi per quanto riguarda le regole del Fondo; al riguardo, infatti, la

Commissione non dispone di alcun margine discrezionale.

La *Commissione* nega che il principio della certezza del diritto sia trasgredito attraverso l'applicazione della regola di cui trattasi. In primo luogo, considerata l'interpretazione che era stata adottata precedentemente, la decisione controversa non ha apportato alcuna modifica sostanziale. In secondo luogo, non può esservi alcuna certezza in ordine al contributo del Fondo prima della decisione definitiva che approva un importo determinato. Questa approvazione non rientra in un sistema di quote nazionali, ma dipende da un certo numero di elementi imprevedibili per lo Stato membro richiedente.

La summenzionata causa 44/81 aveva ad oggetto il rifiuto della Commissione di accettare una richiesta di pagamento presentata oltre i termini, mentre la richiesta di contributo era stata approvata. Nella fattispecie nessuna aspettativa di questo tipo era legittimata né in base alla decisione 23 luglio 1984 né in base a quella del 19 dicembre seguente, dal momento che nessuna di esse ha approvato interamente l'importo richiesto. La condizione delle riduzioni proporzionali è stata annunciata nella stessa decisione controversa e non in seguito. Per di più, il metodo da applicare è già stato chiaramente indicato nella decisione n. C(84) 1076 che non è stata impugnata a norma dell'art. 173 del trattato. Stando così le cose, l'incertezza (semmai vi fosse stata) non poteva protrarsi fino al 1985.

3. *Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento*

Il *governo britannico* ritiene che la regola stabilita dalla Commissione e il modo stesso della sua adozione ed applicazione (comprese le riduzioni apportate) siano inoltre contrarie al principio del legittimo affidamento. A suo parere, i richiedenti hanno diritto alla concessione del contributo del Fondo per i progetti ammissibili qualificati come prioritari. La Commissione non aveva, quindi, un margine di discrezionalità per respingere delle richieste rispondenti ai requisiti prescritti. Nel caso in cui i finanziamenti disponibili non siano sufficienti, la Commissione è tenuta in primo luogo ad approvare le richieste prioritarie e quindi ad applicare nei loro confronti le riduzioni necessarie in base alle formule prescritte.

La *Commissione*, pur ammettendo che possa esservi l'aspettativa legittima di un *certo* aiuto da parte del Fondo, sostiene tuttavia che un richiedente non può presupporre che l'aiuto gli venga concesso per intero. Spetta alla Commissione assegnare i crediti disponibili effettuando, se del caso, riduzioni per taluni progetti anziché per altri, conformemente agli « orientamenti », pubblicati in applicazione della decisione del Consiglio n. 83/516/CEE.

4. *La mancata consultazione del comitato consultivo*

Il *governo britannico* sostiene che la Commissione ha omesso di richiedere un parere al comitato del Fondo istituito dall'art. 124 del trattato, e ciò in contrasto con quanto è disposto dall'art. 1, n. 1, della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 83/517/CEE, relativa allo statuto del comitato del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 42). La Commissione, mentre ha consultato il comitato riguardo alle richieste riferentisi all'anno 1984, non ha mai richiesto un parere riguardo alla regola da applicare per i posti di lavoro a tempo parziale, né per quanto riguarda l'esercizio 1984 né per quanto riguarda quello del 1985. Nessuna delle decisioni della Commissione in materia fa menzione di una consultazione del genere. L'inosservanza di tale obbligo costituisce, se-

condo la giurisprudenza della Corte (da ultimo: le sentenze 29 ottobre 1980, cause 138/79 e 139/79, Roquette e Maizena, Racc. 1980, pag. 3333 e pag. 3393), inosservanza di una formalità sostanziale.

La *Commissione* afferma, dal canto suo, di aver consultato il comitato sulle decisioni proposte per il 1984, ma ammette di non aver richiesto *espressamente* il suo parere sulla regola di cui è causa. La stessa infatti non era tenuta a farlo, dal momento che il comitato ben conosceva il metodo di calcolo sulla base di un determinato numero di ore alla settimana, metodo impiegato anche in passato. D'altro canto, essa non era tenuta a prendere in considerazione tutti i suggerimenti del comitato o a richiederne nuovamente il parere dopo la modifica di un progetto di decisione per il quale il parere era già stato presentato.

5. *Inosservanza di forme sostanziali*

A tal proposito, il *governo britannico* fa valere semplicemente che nessuna delle decisioni della Commissione risponde ai requisiti di forma prescritti e, che di conseguenza, nessuna di esse può essere considerata giuridicamente vincolante. Le riduzioni disposte con la decisione controversa sarebbero, pertanto, prive di base giuridica.

La *Commissione* respinge quest'argomento e sostiene che la decisione oggetto della controversia risponde in ogni punto ai requisiti di forma prescritti. Riguardo alle note del 19 e del 21 dicembre 1984, essa precisa che la loro funzione era semplicemente quella di rendere noto ai destinatari il punto di vista della Commissione sul problema delle riduzioni relative al lavoro a tempo parziale concretatesi con la decisione litigiosa.

6. *Erronea applicazione di norme di diritto*

Il *governo britannico* assume inoltre che le riduzioni effettuate con la decisione controversa non sono conformi ai termini dell'allegato di questa decisione relativamente ai posti di lavoro a tempo parziale.

Secondo la *Commissione*, le riduzioni risultano da un calcolo basato sul totale di ore effettivamente lavorate comunicato dalle autorità del Regno Unito, convertito in settimane di lavoro (di 40 ore).

7. *Motivazione insufficiente*

Infine, il *governo britannico* sostiene che, in contrasto con l'art. 190 del trattato, nessuna delle decisioni della Commissione in materia di posti di lavoro a tempo parziale è motivata o sufficientemente motivata.

La *Commissione* ribatte che la decisione controversa indica con chiarezza in che cosa consisteva il metodo di riduzione e il motivo che aveva indotto a operare la riduzione. In particolare, è stata sufficientemente motivata la riduzione derivante dalla non ammissibilità del programma MSC. Essa respinge pertanto anche quest'ultimo argomento avanzato dal governo britannico.

IV — Risposte ai quesiti posti dalla Corte

La Corte ha invitato la Commissione a presentare un riassunto dettagliato dei casi di applicazione della regola del calcolo in percentuale per l'aiuto per il lavoro a tempo parziale e a chiarire la prassi adottata al riguardo nel periodo anteriore alla decisione impugnata.

La *Commissione*, nella risposta, descrive due pratiche relative a richieste presentate rispettivamente dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Repubblica federale di Germania per l'esercizio 1984 nonché altri due casi ritenuti meno chiari. Per quel che riguarda la prassi adottata dalla Commissione in materia di posti di lavoro a tempo parziale prima dell'adozione della decisione impugnata, la Commissione ammette di aver rinvenuto tre casi in cui i progetti decisi contemplavano l'esercizio di un'attività a tempo parziale, senza che la Commissione abbia proceduto a riduzioni. La Commissione pertanto ammette che, mancando ogni altra indicazione, la ricorrente fa valere a ragione il fatto che nessuna riduzione è stata effettuata prima del 1984, per quanto riguarda appunto il lavoro a tempo parziale. La Commissione precisa invece di mantenere gli altri argomenti addotti e non riferentisi al passato.

Il governo del Regno Unito è stato invitato dalla Corte a chiarire l'importanza, per l'applicazione nel caso di specie del divieto di retroattività e dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, della distinzione operata dalla Commissione riguardo alle varie fasi delle decisioni per il contributo erogato dal Fondo sociale europeo, cioè quella della determinazione dell'ammontare degli aiuti per gli Stati membri e quella dell'approvazione definitiva.

Nella risposta, il *Regno Unito* fa rilevare che l'esistenza di diverse fasi nell'iter formativo delle decisioni accresce anche l'importanza dei principi giuridici di cui trattasi. Quando una domanda è presentata da uno Stato membro per progetti ammissibili e prioritari, lo stesso può legittimamente fare assegnamento sul contributo erogato dal Fondo, in base alle norme fissate e con l'unica riserva delle riduzioni effettuate in conformità agli orientamenti esistenti. Nella fattispecie, il 22 giugno 1984 la Commissione aveva proposto al comitato consultivo del Fondo di versare l'intero importo. Solo posteriormente alla riunione del comitato la Commissione decideva di effettuare le riduzioni, e per tale motivo la decisione 23 luglio 1984 stabiliva che le riduzioni stesse sarebbero state effettuate al momento del pagamento. Ciò dimostra chiaramente, a suo parere, che la decisione di apportare delle riduzioni era stata presa tra il giugno e il luglio 1984 e che la stessa costituisce una normativa nuova, non una normativa che facesse seguito a un qualsiasi precedente, riconosciuto o implicito.

La Corte ha invitato il governo britannico a chiarire, inoltre, la prassi adottata nel computo degli aiuti nazionali e locali per il lavoro a tempo parziale. Infatti, la Corte ha chiesto se le autorità britanniche competenti applicassero o no a tali casi un criterio di calcolo « in percentuale ».

A tale quesito il *Regno Unito* risponde che non vi sono, nel Regno Unito, regole generali applicabili ai programmi di questo tipo e che la prassi differisce notevolmente da un programma all'altro. Nel « Community Programme » gestito dalla MSC che è oggetto della presente controversia, l'importo dell'aiuto salariale è fissato al tasso forfettario di 67 UKL alla settimana. Esso viene versato al datore di lavoro responsabile dell'esecuzione del programma per ciascuna persona impiegata, indipendentemente dal numero di ore lavorate. Considerato tuttavia che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere agli interessati il normale salario per il posto di lavoro considerato, l'importo dell'aiuto potrebbe determinare il numero di ore lavorate. È dunque la percentuale dell'aiuto a determinare il numero delle ore lavorate e non viceversa. In altri programmi, l'aiuto è

pari a una data percentuale del salario versato dal datore di lavoro, indipendentemente dal numero di ore lavorate anche se, beninteso, il numero di ore di lavoro è uno dei fattori che influiscono sul livello del salario corrisposto.

V — L'udienza

All'udienza la Commissione, come aveva già annunciato nelle risposte ai quesiti posti dalla Corte, ha rinunciato al suo primo argomento e ammesso che prima dell'anno 1984 non era stata effettuata alcuna riduzione per quanto riguarda, in particolare, i posti di lavoro a tempo parziale. Il Regno Unito e la stessa Commissione hanno ampliato il contenuto delle loro difese. Su un quesito posto dalla Corte, la Commissione ha chiarito che alla fine del 1983, pur essendo conscia della possibilità di apportare riduzioni specifiche in materia di posti di lavoro a tempo parziale, essa aveva esitato a procedere in tal senso.

K. Bahlmann
giudice relatore